



Regione Puglia

Secretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 80 del 16/05/2016

**Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli Enti Locali
per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità
finanziaria**



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

La Regione Puglia con il presente disegno di legge recante: *Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli Enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria* intende istituire un fondo di rotazione per assicurare interventi finanziari in favore degli Enti Locali strutturalmente deficitarii, colpiti da disastri e gravati dalle conseguenti azioni risarcitorie.

Il fondo denominato: *Fondo di solidarietà a sostegno degli Enti Locali disastri per concorrere alla stabilità finanziaria* consente agli Enti Locali strutturalmente deficitarii, di attingere a un contributo regionale straordinario per prevenire il dissesto finanziario.

Il disegno di legge fissa le procedure da un lato per sostenere i suddetti Enti Locali, al fine di garantirne la sostenibilità economico – finanziaria e prevenire il dissesto finanziario, con uno stanziamento di risorse nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei Comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio (comma 3, art.1), dall'altro disciplina le modalità, stabilite in una apposita convenzione, per il rientro delle stesse somme elargite dalla Regione Puglia a titolo di anticipazione per un periodo massimo di dieci anni; sulle anticipazioni annualmente sono dovuti gli interessi calcolati con un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla regione Puglia al proprio tesoriere per le anticipazioni di tesoreria (comma 4, art.1).

Il quinto comma dell'articolo 1 stabilisce che gli Enti Locali predispongano un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, quale presupposto necessario per accedere al beneficio del *Fondo di solidarietà*; la Giunta regionale prende atto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dagli Enti Locali deficitarii, ed approva la bozza di convenzione di cui all'art. 1, comma 4 del presente disegno di legge come stipulata tra le Parti (comma 1, art.2).

L'assunzione degli atti di gestione finalizzati all'erogazione delle risorse del *Fondo di solidarietà* sono demandati al dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali in conformità a quanto disposto al comma 2, art. 2 del disegno di legge; l'erogazione delle risorse, ove richiesto, potrà avvenire anche in un'unica soluzione (comma 2, art.2).

Le risorse erogate hanno uno specifico vincolo di destinazione e operano solo per l'evento per cui l'Ente Locale interessato richiede il contributo (comma 2, art.2 e comma 4, art.3).

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, nell'ambito della Missione 18 Programma 01 Titolo 03, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016, di euro 2 milioni con corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 1110030 – *Fondo di riserva per le spese impreviste* (comma 1, art.3); le restituzioni in parte capitale di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono introitate con imputazione al Titolo 5, Tipologia 3, Categoria 1 (commi 1 e 2, art.3).



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott.ssa Iolanda DI TERLIZZI)



Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(avv. Cristiana CORBO)



Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNARI)



Il Presidente della Giunta regionale
(dott. Michele EMILIANO)



Legge Regionale _____ 2016, n. _____
Istituzione fondo di rotazione a sostegno degli Enti locali per prevenire il dissesto finanziario e assicurare la stabilità finanziaria

Art. 1

1. Al fine di sostenere interventi in favore degli Enti Locali strutturalmente deficitarii, colpiti da disastri e gravati dalle conseguenti azioni risarcitorie, è istituito un fondo di rotazione denominato *Fondo di solidarietà a sostegno degli Enti Locali disastriati per concorrere alla stabilità finanziaria*, destinato all'erogazione di un contributo regionale straordinario per prevenire il dissesto finanziario.
2. Il *Fondo di solidarietà* è considerato una anticipazione a sostegno degli Enti Locali di cui al comma 1 ed è alimentato attraverso lo stanziamento di risorse regionali e dal rientro delle somme degli Enti che ne hanno beneficiato.
3. Le risorse del *Fondo di solidarietà* vengono stanziate nel bilancio regionale in misura variabile per ciascun esercizio finanziario di riferimento in considerazione del numero delle domande di accesso dei Comuni richiedenti e della disponibilità di bilancio.
4. Gli Enti Locali richiedenti provvedono alla restituzione del *Fondo di solidarietà* in un periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello della prima erogazione, secondo le modalità concordate in una apposita convenzione da stipulare con la regione Puglia. Le anticipazioni di cui alla presente legge seguono piani di erogazione e di ammortamento secondo quanto stabilito nella predetta convenzione. Sulle anticipazioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di effettiva erogazione delle somme, sono dovuti interessi, da corrispondersi con periodicità annuale, calcolati applicando alla anticipazione da rimborsare un tasso d'interesse pari al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria.
5. Gli Enti Locali predispongono un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, quale presupposto necessario per accedere al beneficio del *Fondo di solidarietà*.

Art. 2

1. La Giunta regionale prende atto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale redatto dagli Enti Locali di cui all'articolo 1 ed approva la bozza di convenzione di cui all'art. 1, co. 4.
2. Il dirigente della Sezione regionale competente in materia di enti locali provvede, sulla base dell'atto convenzionale di cui all'articolo 1, comma 4 e previa richiesta formale dell'Ente beneficiario, all'erogazione delle risorse che potrà avvenire anche, ove richiesto, in un'unica soluzione. Le risorse erogate hanno specifico vincolo di destinazione.



[Handwritten signature]

Art. 3

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo, nell'ambito della Missione 18 Programma 01 Titolo 03, è assegnata, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria per l'esercizio 2016, di euro 2 milioni con corrispondente variazione in diminuzione dello stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 1110030 – *Fondo di riserva per le spese impreviste*.
2. Le restituzioni in parte capitale di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono introitate con imputazione al Titolo 5, Tipologia 3, Categoria 1.
3. Le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono attribuite a ciascun Ente Locale tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato le azioni risarcitorie.
4. Il *Fondo di solidarietà* ha natura suppletiva, in quanto operante solo qualora non sussistano altre idonee forme di garanzia specifiche statali o regionali, in qualunque modo denominate, per l'evento per cui l'Ente Locale interessato richiede il contributo.



Follini